

PSICOLOGIA E AVVOCATI: A CHE PUNTO SIAMO?

Un sondaggio quantitativo sulla collaborazione tra professionisti

Marco Gioele Pasqualotto¹

Breve riassunto

Il presente articolo si propone di riprendere una ricerca quantitativa svolta dall'autore stesso dell'articolo, per indagare la qualità della collaborazione tra psicologi e avvocati.

La ricerca è stata condotta nel mese di marzo 2019.

Il ricercatore ha portato a termine il lavoro partendo dalla creazione di un questionario validato da professionisti avvocati e psicologi.

Il questionario è stato somministrato a degli avvocati al fine di verificare l'ipotesi di ricerca.

L'ipotesi di ricerca partiva dall'assunto che la collaborazione tra le due tipologie di professionisti mostrasse ampi margini di miglioramento e fosse percepita come carente. A questo proposito lo studio mirava a confermare tale ipotesi e a mettere in evidenza quali aspetti rendono così difficoltosa tale collaborazione per offrire spunti di miglioramento per il futuro.

Lo studio ha evidenziato certamente una difficoltà collaborativa ma anche un desiderio di interrelazione professionale che nasce dal riconoscimento dell'importanza dello psicologo in ambito giuridico.

Key words: Psicologia forense, Psicologia giuridica, Psicologi, Avvocati, Multidisciplinarietà, Collaborazione.

¹ Psicologo clinico e forense, Città Vicenza

info@marcogioelepasqualotto.it

1. Introduzione e stato della questione

Il ruolo degli psicologi in ambito forense ha sempre destato molto interesse a livello internazionale. Sono stati fatti vari studi in merito e una conclusione che fa riflettere è quella relativa alla **mancanza di conoscenza da parte degli psicologi in merito al pensare giuridico**. Le conclusioni dello studio di Allan e Louw (2001) intitolato “Lawyers’ perception of psychologists who do forensic work” sono molto chiare a riguardo e mettono in evidenza che la scarsa conoscenza degli psicologi della cultura forense e la cattiva qualità del dialogo non permettono un cooperare sinergico e un raggiungimento davvero funzionale di un obiettivo comune tra persone dal taglio professionale così diverso. Lo studio mette in risalto il fatto che la qualità dialogica sia mediocre e quindi la comprensione dei reciproci modi di lavorare paghi le conseguenze di questa mediocrità. Questo provoca mancanza di sinergia. Questa sinergia va ritrovata, e lo studio citato, a partire dalle sue conclusioni ipotizza che una delle opportunità per colmare questa lacuna sia la formazione, **formazione** che forse potrebbe essere erogata, o quantomeno promossa, da enti o organismi pubblici in entrambe le direzioni e quindi verso psicologi e verso avvocati. Risulta fondamentale dunque poter mettere in comunicazione avvocati, giudici e psicologi partendo dalle fondamenta e quindi dalla **conoscenza del loro specifico agire professionale in maniera reciproca**.

Questa consapevolezza è già espressa, in via informale, da vari operatori dell’ambito forense, sia avvocati che psicologi e il fatto che trovi un riscontro in letteratura è significativo del fatto che sia importante, in prima istanza, verificare se nel nostro paese, tale percezione, ad oggi, sia reale e ancora attuale, e in seconda istanza trovare, o per lo meno ipotizzare, delle possibilità di presa a carico dell’argomento nell’ottica di colmare una lacuna che avrebbe forse l’audace risvolto di cambiare le modalità di collaborazione tra i professionisti con il valore aggiunto di un migliore servizio al cittadino, alla giustizia e alla scienza.

Riuscire a creare un dialogo di conoscenza reciproca e di comune intesa tra psicologi e avvocati può essere, a mio avviso, un buon punto di partenza per una comune coscienza critica che sfoci in una collaborazione di livello superiore, sicuramente più incentivante e qualitativamente valida.

2. Ipotesi di ricerca, campione e metodi

2.1 Ipotesi di ricerca

Il quesito di ricerca ha preso forma gradualmente incrociando le varie conoscenze assunte durante la revisione della letteratura e con l'influenza dell'opinione degli "addetti ai lavori" quali alcuni avvocati dell'ordine di Como e Milano e alcuni psicologi della regione Lombardia e Veneto.

Da questo connubio di fonti è stato possibile intuire che la collaborazione tra psicologi e avvocati non vive un periodo felice ma che vi è la consapevolezza della necessità di una collaborazione maggiormente fattiva. Dato per assodato che la relazione professionale tra questi protagonisti non è facile, è risultato abbastanza consequenziale voler indagarne le cause soprattutto considerando l'ipotesi che la mancanza di informazione circa i rispettivi ruoli professionali e alcune esperienze pregresse negative, o valutate come tali, abbiano dato forma ad una sorta di stigma reciproco il quale a sua volta possa aver causato e stia causando, reticenza da parte degli avvocati a riferirsi agli psicologi se non in casi palesemente necessari o richiesti dal giudice. Secondo questi passaggi ha dunque preso forma il quesito di ricerca che ha portato alla redazione di questo lavoro e che si propone di evidenziare quale sia **l'opinione degli avvocati in riferimento agli psicologi forensi e le motivazioni per le quali essi sceglierebbero o meno di avvalersi della loro collaborazione.**

L'esempio che si è fatto dopo la somministrazione dei questionari ad alcuni avvocati per spiegare il rationale del presente lavoro di ricerca aiuta a comprendere le ipotesi su cui si fonda questo studio.

Si è chiesto ad un avvocato se amasse il caffè ottenendo da quest'ultimo una risposta positiva. Si sono fornite in seguito delle caratteristiche del caffè che lo connotassero in maniera negativa e si è chiesto se lo stesso avvocato avrebbe bevuto ugualmente un caffè con tali caratteristiche. Si è chiesto in particolare se avrebbe bevuto in quel momento un caffè in un bicchiere di plastica, freddo, con tre cucchiaini di zucchero. La risposta a questo punto è stata negativa.

Questo si è rivelato funzionale per far comprendere tramite paragone che il risultato della collaborazione tra psicologi e avvocati non è negativo o positivo di per sé ma ci sono delle variabili che possono renderlo tale. Nello specifico **l'ipotesi di ricerca è che vi sia scarsa collaborazione tra queste figure professionali e che questa sia data da tutta una serie di fattori che la rendono tale** (vedasi bicchierino di plastica, caffè freddo e zucchero eccessivo).

Ho ipotizzato che questi fattori potessero essere di molti tipi e che fossero responsabili di questo carente rapporto interprofessionale.

I fattori che si sono isolati, e che sono divenuti dunque le aree di indagine del questionario sono i seguenti: **esperienza e collaborazione, barriere percepite, scelta di collaborazione, da chi e perché è stata fatta, conoscenza del modo di lavorare dello psicologo e opinione sulla collaborazione tra i due professionisti.** Si è scelto di non tralasciare di indagare se vi fossero delle correlazioni legate a delle variabili sociodemografiche quali età, sesso, livello di istruzione, anni di carriera e ambito di lavoro. **Secondo l'ipotesi creata questi fattori dovrebbero essere tra i maggiori responsabili della buona o cattiva collaborazione tra avvocati e psicologi.** Di conseguenza, ottenuta questa consapevolezza, sarà più facile, eventualmente nel futuro, agire in maniera ben focalizzata per raggiungere un obiettivo di miglioramento della collaborazione. Questo, tuttavia, esula dallo scopo della presente trattazione.

2.2 Campione

Il campione è stato definito tenendo conto del tempo stimato necessario per la rielaborazione e l'interpretazione dei risultati relazionato al cronoprogramma progettato in fase di valutazione di fattibilità dello studio. Si doveva dunque scegliere un campione che avesse un valore, se pur piccolo, rilevante e che fosse reperibile facilmente evitando di allungare i tempi di raccolta dei dati. **Si era prefissato un numero di 50 soggetti che rispondessero al questionario.**

Non ci si è focalizzati su particolari parametri che delimitassero il campione in modo elaborato. I partecipanti dovevano essere avvocati iscritti all'ordine professionale e quindi abilitati alla professione indipendentemente dal loro ambito di lavoro dando per assodato che la possibilità di collaborare con lo psicologo in ambito giuridico non è esclusivo del diritto civile o del diritto penale ma può spaziare alle varie specializzazioni. La scelta di non focalizzare il campione ad un dato ambito è stata dettata che dal desiderio di rilevare in quali ambito effettivamente lo psicologo giuridico operi maggiormente.

Il campione previsto, come detto, era di 50 soggetti. Sono stati, al termine della raccolta dati, ottenuti 56 questionari dei quali uno è stato invalidato perché compilato in maniera parziale tale da comprometterne l'attendibilità. **Il campione finale, dunque, si è assestato su un numero**

definitivo di 55 soggetti rispondenti. Seppur non indagato nel questionario l'ordine provinciale di appartenenza, possiamo affermare che i soggetti appartengono in gran parte all'ordine degli avvocati di Como con una piccola minoranza non quantificata affluente dall'ordine di Milano segnalata dagli stessi soggetti presenti in aula.

2.3 Metodi: creazione del questionario

Si è optato sin da subito per la creazione di uno strumento pratico e facilmente rielaborabile. Il questionario è stato impostato secondo un'ottica quantitativa in virtù del tipo di *outcome* scelto. Detto *outcome* prevedeva di ottenere un'immagine che descrivesse una situazione fondata su ambiti e variabili già definiti e quindi un risultato frutto dell'insieme di dati puntuali precodificati. In considerazione del fatto che non sarebbe stato dunque utile agli scopi un bagaglio di risposte che descrivessero opinioni o percezioni personali e soprattutto volendo ottenere dei risultati generalizzabili ed eventualmente replicabili, si è scelto di **scartare l'ipotesi di un'indagine di tipo qualitativo a beneficio di un taglio prettamente quantitativo.**

Le domande che sono andate a costituire il questionario hanno preso forma da quanto dichiarato in precedenza e sono rappresentate dalle variabili indipendenti che si ipotizza possano avere un impatto sull'*outcome* di interesse e cioè l'intenzione degli avvocati di servirsi della collaborazione degli psicologi.

Si sono creati in particolare dei quesiti che rappresentassero esattamente ogni variabile indagata ma che allo stesso tempo godessero di una facilità di rielaborazione e catalogazione una volta ottenute le risposte. **I quesiti sono organizzati principalmente secondo tre tipologie: quesiti a tripla risposta (sì/no/non so oppure vero/falso/non so), quesiti su scala likert per esprimere il grado di accordo o disaccordo con una tale affermazione e quesiti a completamento sintetico (anno di nascita, nazionalità).** Parte delle domande prevedeva l'opportunità di aggiungere risposte non contemplate nel questionario (opzione "altro") e di conseguenza la possibilità di inserire un commento scritto a discrezione del rispondente. Importante segnalare che all'inizio del questionario si sondava l'effettiva esperienza che il rispondente avesse avuto con gli psicologi. Qualora non vi fosse mai stato contatto con questa figura professionale, una parte del questionario veniva evitata passando a quesiti che non vedessero indispensabile per la loro risposta l'esperienza di lavoro con lo psicologo. **Il questionario prevedeva essenzialmente tre ambiti di risposta legati all'esperienza con**

gli psicologi, alla conoscenza della modalità di lavoro e del ruolo professionale dello psicologo in ambito forense e alle variabili sociodemografiche.

Il risultato finale del questionario è stato il frutto di una fase di pretest dello stesso con un gruppo ristretto di professionisti.

2.4 Metodi: pretest

Considerando che il questionario è stato preparato per gli avvocati ma non da avvocati e soprattutto per ottenerne una validazione, si è visto auspicabile prevedere una fase di pretest in cui il **prototipo del questionario fosse sottoposto all'attenzione di un numero ridotto di avvocati. Essi avevano il compito di verificarne la correttezza formale (terminologia e lessico specifico della disciplina), la completezza e rilevare eventuali suggerimenti su ambiti da indagare in maniera diversa, o differentemente, da non indagare perché non ritenuti rilevanti.**

La stessa procedura è stata fatta con dei professionisti psicologi. Il numero scelto è stato 5 avvocati e a partire dall'ipotesi di poter avere un campione di 50 partecipanti al sondaggio. Un pretest fatto su un 10 % di soggetti in rappresentanza del campione totale è sembrato sufficientemente adeguato. Lo stesso è stato fatto su un numero di 2 psicologi che si occupano di psicologia forense. È stato necessario un tempo di 25 giorni per poter raccogliere tutte le annotazioni al questionario prototipo il quale è stato inviato via e-mail. Per ottenere le annotazioni in un tempo ragionevole è stato necessario sollecitare due volte le persone coinvolte in questa fase di pretest. Non sono state individuate particolari caratteristiche che i professionisti dovevano avere per partecipare alla fase di pretest se non una unica: era ritenuta *conditio sine qua non* il fatto che si fossero avvalsi, almeno una volta, della consulenza di uno psicologo nella loro pratica professionale. Ottenute tutte le annotazioni se ne è fatta una sintesi e si sono apportate le modifiche ritenute necessarie. Le annotazioni giunte sono state essenzialmente di tipo lessicale e di tipo tecnico legate ad alcune fasi delle procedure di giustizia o a tipologie di attori coinvolti. Nessun suggerimento su aggiunte o eliminazione di quesiti. Ottenuta una forma definitiva del questionario si è programmata la modalità di somministrazione. Si sono ipotizzate due modalità, una cartacea da consegnare a mano durante un convegno di avvocatura e una digitale da mettere on-line e da utilizzare parallelamente alla cartacea nel caso in cui non si fosse raggiunto un numero adeguato di rispondenti al questionario su carta.

2.5 Metodi: raccolta dati

Come già accennato in precedenza la raccolta dati è avvenuta **in un tempo unico per tutto il campione in maniera simultanea**. È stato chiesto all'ordine degli avvocati di Como di poter intervenire all'inizio di un loro incontro formativo per un tempo di 20 minuti per poter distribuire il questionario e spiegarne brevemente il contesto, le motivazioni che hanno portato alla sua creazione e i possibili ambiti di riflessione che avrebbe potuto creare, fornendo la promessa di un rimando in un secondo momento ad analisi ultimata.

Presso questo evento formativo, promosso dal Comitato Pari Opportunità dell'ordine degli avvocati di Como, all'inizio e prima di qualsiasi introduzione sul tema, allo scopo di evitare *bias*, sono stati distribuiti 56 questionari (uno per ogni partecipante), sono stati lasciati 10 minuti di tempo per la risposta, sono stati in seguito raccolti tutti i 56 questionari compilati dei quali uno è stato secondariamente invalidato per compilazione non conforme. La raccolta dati si è effettuata il giorno 28 marzo 2019.

Al termine di questo si è dedicato del tempo per la spiegazione nel dettaglio del questionario e del rationale che lo ha posto in essere. Come già brevemente anticipato, dato che la grandezza del campione si è rivelata maggiore del previsto non si è reso necessario attivare altre modalità di reclutamento dei dati quale questionario on-line o distribuzione tramite mailing-list.

2.6 Metodi: analisi dei dati

I singoli questionari sono stati rivisti per verificarne l'ammissibilità e numerati singolarmente. Con l'aiuto di un foglio di calcolo sono state riorganizzate tutte le risposte ad ogni singolo item e in particolare si sono usati codici binari (0-1) per risposte di tipo dicotomico, punteggi numerici per le domande per le quali si prevedeva una risposta su scala likert e caselle di testo per le risposte che prevedevano compilazione libera e testuale.

Per rielaborare in seguito il risultato, ci si è serviti di un software di calcolo statistico appositamente creato per lavori di ricerca nell'ambito delle scienze sociali (SPSS, IBM). Tale software ha permesso di effettuare analisi di tipo descrittivo e inferenziale.

In particolare, è stata svolta una regressione lineare per testare l'intenzione degli avvocati di avvalersi della consulenza degli psicologi in relazione all'esperienza degli avvocati stessi, all'importanza percepita e alla conoscenza della psicologia applicata al mondo forense.

3. Risultati

3.1 Variabili sociodemografiche

Il campione è composto da 55 soggetti, 21 maschi e 34 femmine i quali rappresentano rispettivamente il 38,2 e il 61,8% del totale. Il 92,7% del campione dichiara di essere di nazionalità italiana e il restante 7,3 % non ha dato risposta a questo item per motivazioni non rilevate.

L'87,3% del campione ha una formazione secondo il vecchio ordinamento equivalente a quella che attualmente è definita laurea magistrale e solo il 5,5 del campione dichiara di avere il titolo di laurea magistrale. Due soggetti sono in possesso di un master universitario di primo livello e uno di un master universitario di secondo livello (rispettivamente il 3,6 e l'1,8% del campione). Un solo soggetto non ha dato risposta al quesito relativo al curriculum formativo.

Un numero molto esiguo riporta esperienze lavorative all'estero e in ogni caso per periodi brevi. Di contro il campione vanta un bagaglio di esperienza media definibile in anni di esercizio abbastanza elevato infatti la media è stimata essere di 14,045 anni di esperienza lavorativa, la quale comprende una forbice che va dai 2 anni di esperienza ad un massimo di 26. Il rispondente più giovane ha 32 anni e quello di età maggiore ha 57 anni con una media di età di 45 anni.

3.2 Esperienza, opinioni e aspettative

Per quanto concerne l'esperienza lavorativa dei soggetti si è voluto andare a valutare quanto e con quali modalità gli stessi abbiano avuto occasione di collaborare con degli psicologi giuridici. I risultati emersi sono i seguenti: solo il 3,6 % del campione ha collaborato nell'esercizio della professione con psicologi mentre la parte più corposa del campione (45,5%) dichiara di non aver mai interagito professionalmente con gli psicologi giuridici. La restante parte ha avuto delle collaborazioni sporadiche. La fetta più grossa del campione inoltre ha interagito a livello professionale con lo psicologo nell'ultimo anno. Pochi dei presenti sono stati coinvolti in ambito peritale con una maggiore casistica in ambito penale a scapito di quello civile. I dati mostrano che gli avvocati si sono riferiti allo psicologo maggiormente per audizioni protette, accertamenti di invalidità e sostegno per i propri clienti. Una buona percentuale (80%) si è confrontata con lo psicologo in caso di affido di minori.

Il momento in cui si è reso necessario l'intervento dello psicologo è principalmente in fase post-processuale o in caso di denuncia. Si segnalano tuttavia collaborazioni in fase di inchiesta e a seguito del conferimento del mandato da parte di giudici o PM. Il 93,3% degli avvocati si serve degli psicologi nella gestione dei propri clienti in fase extra processuali per consulenza o sostegno.

Si può dire in generale che una buona parte del campione ha avuto una buona esperienza di collaborazione (73,3%) ma non manca chi valuta negativa o estremamente negativa l'esperienza (2 soggetti) uno dei quali precisando di essere rimasto "scottato" dal fatto che lo psicologo avesse valutato entrambi i genitori di un minore inadatti a ricoprire un ruolo genitoriale portando così il giudice ad optare per una soluzione di affidamento del minore.

Il 76,7% del campione ha trovato che l'intervento dello psicologo sia stato utile o molto utile per la conclusione del mandato mentre 7 soggetti hanno definito inutile o per lo meno né utile né inutile l'intervento dello psicologo nell'ottica di risoluzione del caso. Le motivazioni che hanno portato ogni singolo professionista a scegliere di rivolgersi allo psicologo sono tutte pressoché ugualmente esposte e vanno dal riconoscimento personale di una utilità, al consiglio di un collega o alla richiesta esplicita del cliente. Solo il 30% in realtà si è servito dello psicologo per la necessità di una valutazione tecnico diagnostica del proprio assistito e solo il 33,3% degli avvocati ha pensato che la consulenza dello psicologo potesse essere utile per definire la strategia di difesa del proprio cliente. Emerge l'opinione generale da parte degli avvocati che lo psicologo sia utile in ambito forense e secondo la loro opinione questo è anche il pensiero delle persone che compongono la loro rete sociale come familiari, colleghi, clienti e amici o altre persone che ruotano nella loro vita di relazione. Gli avvocati interpellati si aspettano in uno psicologo delle qualità precise che lo connotino in maniera particolare.

Considerano importante primariamente rivolgersi a dei professionisti che siano anzitutto affidabili, adeguatamente formati e collaborativi. La disponibilità dello psicologo e la sua facile reperibilità è una qualità considerata altrettanto gradita. Il 60% del campione si aspetta di riferirsi, in futuro, con una probabilità, anche decisa, allo psicologo per collaborazioni professionali anche se, causa alcune difficoltà di collaborazione, non è certo di riuscirci. Si vorrebbe che venissero implementate delle misure che facilitassero la relazione. Gli avvocati si aspetterebbero che l'ordine degli avvocati fornisse degli strumenti concreti per favorire una pratica interdisciplinare con gli psicologi ma credono parimenti che anche l'ordine degli psicologi dovrebbe attivarsi in questo senso. Circa la metà dei rispondenti considera valida l'ipotesi della libera iniziativa di singoli professionisti, avvocati o psicologi in maniera

indistinta, nell'ottica di attivarsi per implementare dei sistemi di collaborazione maggiormente fluidi, facilitanti e conseguentemente fruttiferi.

3.3 Barriere e facilitatori

Il 38,2 % dei rispondenti afferma di aver incontrato difficoltà a rivolgersi ad uno psicologo nonostante fosse intenzionato a farlo. Le motivazioni che sembrano creare questo impedimento sembrano riferirsi a due fattori principali: il primo è la difficoltà dell'avvocato a valutare la validità dello psicologo (32,7%) e il secondo, in capo ai clienti, è la loro reticenza allo scegliere di rivolgersi a questa figura professionale. Anche se con minor impatto statistico anche l'onorario dello psicologo, il parere contrario di alcuni colleghi e la difficoltà a reperirlo sembrano essere dei fattori valutati come deterrenti. Tra le proposte di strategie atte a migliorare la collaborazione, quella a incontrare il favore maggiore dei rispondenti è stata sicuramente l'opzione di creare delle occasioni formative regolari per entrambe le figure dove l'83,6% la considera una misura molto efficace o addirittura estremamente efficace. A seguire l'81,8% considera molto o estremamente efficace la creazione di una piattaforma di scambio di informazioni, dati o opinioni. Anche l'implementazione di una applicazione di condivisione e ricerca è considerata uno strumento molto efficace (54%) o estremamente efficace (16,4%). Non incontrano invece il favore dei soggetti iniziative quali mailing list o direttive varate da organismi superiori.

4. Discussione e conclusioni

4.1 Confronto con studi simili

Non si sono trovati studi che abbiano indagato con le stesse modalità l'argomento scelto per questa indagine. Va detto che gli studi più simili al presente sono rappresentati da due studi già citati in precedenza e in particolare quelli di Foote e Shuman, (2006) e quello di Allan e Louw (2001).

Il primo, come il presente, mette in relazione avvocati e psicologi ma con l'ottica di accertare la perizia degli psicologi nella valutazione di testimonianza. Tale studio vanta un campione sicuramente maggiore del presente e il focus è differente. Ciò che li accomuna è rappresentato

dall'opinione che ne esce degli avvocati rispetto agli psicologi e le implicazioni per il futuro rilevate dai due studi.

Gli avvocati in particolare faticano a comprendere il modo di operare degli psicologi e discutono sull'oggettività delle loro conclusioni. Di conseguenza con fatica mostrano fiducia nei loro confronti. L'aspettativa, inoltre, che ne emerge è di poter mettere in comunicazione anche a livello formativo le due differenti professioni favorendone una conoscenza reciproca. Questa necessità è sentita in entrambi gli studi e viene espressa la volontà di affidare il compito di creare questo legame ad organismi e istituzioni riconosciuti.

Il secondo studio mira invece ad approfondire il tema del consenso informato nelle valutazioni psicologiche forensi. Anche in questo caso il focus è differente da quello che caratterizza questo studio ma traspare che gli psicologi sono poco preparati ad un approccio giurisprudenziale del loro operato e sembrano mancare di conoscenze in questo campo che permetterebbero loro di muoversi con maggior disinvoltura, sicurezza e professionalità nel campo forense. Lo studio punta a trovare un modello condiviso da psicologi e avvocati che regoli la collaborazione delle due figure e che lo renda simultaneo, non contraddittorio ed efficiente. Anche questo studio comunica che è necessario trovare punti d'incontro e **strumenti condivisi che rendano merito alla specificità di ognuna delle due professioni chiarendone i confini e gli ambiti collaborativi passando dalla comprensione reciproca.** Non si sono trovati altri studi paragonabili al presente. La letteratura in merito non è così abbondante, i contesti a volte sono troppo specifici e appartenenti ad ambiti storici, geografici e culturali che troppo si discostano dall'ambito in cui questo studio si è proposto di concentrarsi.

4.2 Limiti della ricerca

Due sono fondamentalmente i limiti di questo studio ed entrambi sono relazionati al campione: prima di tutto, riflettendo sul numero, nonostante la grandezza del campione sia stata maggiore rispetto a quanto pianificato, si riconosce che **un campione maggiore avrebbe dato sicuramente una attendibilità delle informazioni maggiore.** In seconda istanza anche la tipologia del campione potrebbe rappresentare un limite dato che tutto il gruppo di soggetti apparteneva ad una fascia geografica ristretta con dei professionisti appartenenti ad un ordine di avvocati abbastanza piccolo. Sarebbe stato certamente più esaustivo poter contare su un

campione con dei soggetti che idealmente potessero rappresentare una fetta più grande del territorio nazionale.

Tali limiti non sono emersi al termine della ricerca ma erano stati preventivamente individuati e a motivo di ciò si tentato di costruire uno strumento semplice e che possa essere eventualmente in futuro riutilizzato con l'obiettivo magari di puntare ad un campione maggiormente performante.

4.3 Riepilogo, implicazioni e spunti

Lo studio descritto in questo articolo è stato condotto con un campione di 55 avvocati e mirava a conoscere l'opinione di questi professionisti rispetto alla figura dello psicologo forense e alla collaborazione con questo. La metodologia adottata è stata quella del sondaggio auto-somministrato e i dati sono stati raccolti contemporaneamente durante un'unica giornata. Attraverso il sondaggio si sono indagate variabili quali l'esperienza, l'opinione e le aspettative degli avvocati nei confronti degli psicologi forensi. Sono state identificati e quantificati gli elementi che ostacolano la collaborazione tra queste due figure e i fattori che facilitano, invece, tale lavoro interdisciplinare. Lo scopo finale dello studio, che ha indagato anche il ruolo di variabili sociodemografiche quali genere, età e istruzione, è stato quello di **comprendere le variabili che possono determinare in maniera significativa l'intenzione degli avvocati di rivolgersi ad uno psicologo forense durante la presa a carico del proprio cliente in futuro.**

Lo studio ha dimostrato che la maggior parte degli avvocati ha fiducia nel lavoro dello psicologo forense e considera importante la collaborazione con questo e che tale percezione predice significativamente l'intenzione degli avvocati di rivolgersi a uno psicologo in futuro.

Solo marginalmente la scelta è dettata da esperienze pregresse, siano queste positive o negative. Il livello di conoscenza degli avvocati riguardo all'operare dello psicologo non influenza significativamente la probabilità che essi si rivolgano allo psicologo per i loro fini professionali. Possiamo dunque concludere che **l'unico fattore significativamente determinante, sul quale vale la pena insistere a livello di ricerca e di interventi, è l'importanza che gli avvocati attribuiscono alla collaborazione con lo psicologo. Va a profilarsi tuttavia come carente l'aspetto che connota la collaborazione tra le due figure che viene percepita come potenziabile.** ^[P]_[SEP]

4.4 La consulenza psico-forense: esperienze di interazione professionale tra psicologi e avvocati

Trovo interessante ripercorrere per sommi capi un articolo di Liberatore, Lombardi, Balabio, e Boldino dallo stesso titolo del presente paragrafo, che va a completare il secondo capitolo del volume “Mente, Società e Diritto” (2010) di Guglielmo Gulotta. Lo scopo di questo mio inciso è di mettere in evidenza una iniziativa, ora realtà operante, pionieristica, intuitiva e proattiva del prof. Gulotta, il quale ha dato vita ad una unità psico-forense nel nostro paese e che rappresenta un ottimo esempio della collaborazione di cui si è parlato finora.

La consulenza psico-forense è un aspetto ancora poco in auge nella realtà italiana ma che vanta delle solide basi nella società americana.

Con questo termine definiamo ciò che negli Stati Uniti viene definito *trial consultation* e quindi un servizio svolto da esperti in psicologia e operatori della giustizia alla giustizia stessa. Questa attività spazia in molti ambiti: si occupa di definire le giurie a cui è affidato il verdetto e si occupa anche di formarne alcune con scopo simulativo, per poter studiare il probabile assetto giudicante della giuria reale e prevederne il razionale alla base della probabile ma ipotetica scelta finale. Questo può aiutare gli avvocati a costruire una linea (di difesa o attacco) quanto più efficace ed efficiente possibile. La consulenza psico-forense si occupa anche di prendersi carico della preparazione del teste: lo mette nelle condizioni di saper rispondere in maniera adeguata e strategica, di reggere al clima di un’aula di tribunale e di dare una testimonianza tanto vera quanto funzionale alla strategia dell’avvocato. Lo stesso vale per il consulente tecnico anch’esso preparato a saper rendere solide e affidabili le proprie dichiarazioni. Il *trial consultant* nel panorama americano si occupa anche di studiare le dichiarazioni pubbliche che vengono rilasciate riguardo ad un caso. L’impatto della diffusione di notizie, opinioni, speranze o tendenze è fondamentale nei componenti della giuria che rispetto al messaggio rilasciato dai mass media saranno portati a farsi un’idea, sul caso e sulle persone coinvolte, piuttosto che un’altra. Le interviste che vengono rilasciate ai media danno sempre un’immagine personologica e di credibilità delle persone, e questa, in maniera più o meno conscia, ha sempre un impatto nei componenti della giuria. Questo è studiato e pianificato dal consulente psico-forense.

Che questo servizio sia molto importante e impattante è stato verificato già in passato per la realtà statunitense e ha senso pensare che adeguatamente calato nel contesto italiano possa rappresentare una realtà davvero innovativa e certamente di utilità. Sulla base di questo assunto si è formata l’unità psico-forense del prof. Gulotta la quale garantisce un servizio che spazia dall’assistenza legale in ambito difensivo (assistenza psicologica e audizione dei testimoni) alla

preparazione all'audizione protetta del minore. Questa unità prepara anche imputati, consulenti e testimoni alla *cross-examination* e assiste il difensore nella preparazione dell'arringa. Questi servizi sono resi ad ampio raggio (penale, civile e minorile) e per le varie fasi processuali.

Trovo che questo sia un ottimo punto di partenza e una lodevole prova del fatto che il lavoro congiunto e interdisciplinare di psicologi e avvocati, non solo sia possibile ma sia anche valido e promettente. Perché non proseguire e diffondere questa cultura in altre realtà del nostro paese?

4.5 Conclusioni

I risultati di questo studio presentano varie implicazioni, sia da un punto di vista teorico sia pratico. Dal punto di vista teorico, lo studio conferma il ruolo della motivazione intrinseca nel determinare l'intenzione a svolgere una particolare azione e, più nello specifico, il ruolo dell'importanza percepita dall'individuo rispetto all'azione stessa e ai benefici personali che questa potrebbe portare. Dal punto di vista pratico, i risultati riguardo la convinzione comune dell'importanza dello psicologo, suggeriscono di approfondire quali potrebbero essere le modalità efficaci per accrescere la consapevolezza dell'importanza della collaborazione. Si potrebbe indagare questo attraverso uno studio qualitativo che coinvolga sia avvocati sia psicologi e che prenda in esame le modalità percepite come più efficaci per una collaborazione duratura e solida. In ultima istanza, uno studio sperimentale che comprenda sia un gruppo sperimentale sia un gruppo di controllo permetterebbe di testare l'effettiva efficacia di uno o più interventi finalizzati a migliorare la collaborazione tra le due tipologie di professionisti.<sup>[P]
[SEP]</sup>

Questo lavoro di ricerca ha permesso di confermare in parte, in maniera strutturata, il pensiero dell'autore come già analizzato in precedenza. I risultati danno motivo di pensare che ulteriori eventuali sforzi nella collaborazione con gli avvocati possano dare veramente un valore aggiunto ma soprattutto danno consapevolezza che una collaborazione più strutturata con essi possa essere davvero gradita.

Lo studio sembra anticipare la possibilità di ulteriori studi o di implementazione di strumenti di collaborazione che con una buona probabilità risulterebbero graditi e non sprecati. Appare abbastanza chiaro un buon margine di manovra nella collaborazione al fine di garantire un buon servizio alla persona, in primis, e una crescita professionale reciproca. Perché non credere che questo lavoro possa rappresentare uno spunto per cominciare a pensare ad un nuovo modo di lavorare assieme? Psicologi e Avvocati.

Bibliografia

ALLAN, A. (2010), Psychologists as expert witnesses in courts and tribunals, *InPsych*, 32 (4).

ALLAN, A., LOUW, D. A. (1995), Law and psychology in South Africa: Development and recommendations. *Medicine & Law*, 14, 685–692.

ALLAN, A., LOUW, D. A. (1997), The ultimate opinion rule and psychologists: A comparison of the expectations and experiences of South African lawyers. *Behavioral Sciences and the Law*, 15, 307–320.

ALLAN, A., LOUW, D. A. (2001), Lawyers' Perception of Psychologists Who Do Forensic Work, *South Africa Journal of Psychology*, 31 (2).

CATELLANI, P. (2005), *Identità e appartenenza nella società globale. Scritti in onore di Assunto Quadrio Aristarchi*, Vita e pensiero Editore, 13.

FABIAN, J. M. (2003), Death Penalty Mitigation and the Role of the Forensic Psychologist, *Law & Psychol. Rev.* 73, 27.

FOOTE, W. E., SHUMAN, D. W. (2006), Consent, disclosure, and waiver for the forensic psychological evaluation: Rethinking the roles of psychologist and lawyer. *Professional Psychology: Research and Practice*, 37(5), 437-445.

GBADEBO-GOYEA, E. A., AKPUDO, H., JACKSON, C. D., WASSEF, T., BARKER, N. C., CUNNINGHAM- BURLEY, R., ALI, S. A., JABEEN, S., BAILEY R. K. (2012), Collaboration: the paradigm of practice approach between the forensic psychiatrist and the forensic psychologist. *Front Psychiatry*, 15 (3), 89.

GRETCHEN, M. S. (1995), Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation. *Academy of Management Journal*. 38 (5), 1442-1445.

GRISSE, T. (1993), The difference between forensic psychiatry and forensic psychology. *Bulleting of the American Academy of Psychiatry and Law*, 21 (2), 133–145.

GULOTTA, G., CURCI, A. (2010), *Mente, società e diritto*, Giuffrè Editore, 23, 43-59.

GULOTTA, G. (2011), *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*,

Giuffrè Editore.

LOUW, D. A., ALLAN, A. (1995), Forensic psychology in South Africa. *American Journal of Forensic Psychology*, 14 (4), 49–61.

KRAIMER, M.L., SIEBERT, S.E., LIDEN, R.V. (1999), Psychological empowerment as a multidimensional construct: a test of construct validity, *Journal Indexing and Metrics*, 59 (1), 127-142